

Codice A1808A

D.D. 29 gennaio 2019, n. 266

**L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010, (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Regolamento regionale n. 9R del 16 Novembre 2012, art.10 registrazione itinerario escursionistico denominato “Gioparco Gran Paradiso“ - GPR - nella Rete del patrimonio escursionistico regionale.**

Premesso che:

la Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del Patrimonio escursionistico del Piemonte), prevede tra le sue finalità, la programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico e la promozione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale;

il regolamento di attuazione della sopracitata Legge approvato con D.P.G.R. n. 9R del 16 Novembre 2012, costituisce norma di riferimento in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale ed in particolare:

- a) definisce gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciale e regionale e per l'organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico;
- b) stabilisce le procedure per l'inclusione nella rete del patrimonio escursionistico, di percorsi, vie ferrate, siti di arrampicata e per la registrazione di itinerari escursionistici;
- c) definisce gli indirizzi generali relativi alle modalità di fruizione della rete escursionistica locale;
- d) stabilisce le disposizioni generali relative alla gestione delle vie ferrate e siti di arrampicata inclusi nella rete del patrimonio escursionistico regionale;
- e) determina gli indirizzi per la tutela e la manutenzione del patrimonio escursionistico;
- f) definisce gli indirizzi per la pianificazione biennale degli interventi e per le attività di valorizzazione e promozione dell'escursionismo;
- h) individua il sistema modulare di segnaletica escursionistica e di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico;

Con D.G.R n. 42-2728 del 12/10/2011 è stato approvato il primo aggiornamento della rete e del catasto escursionistico regionale. La rete attuale comprende più di 3.800 percorsi molti dei quali organizzati in itinerari escursionistici con caratteristiche fisiche e intrinseche diverse che necessitano di una valorizzazione organizzata a livello regionale;

Considerato che:

al fine di promuovere il patrimonio escursionistico in forma coordinata è opportuno attivare un processo formale di registrazione degli itinerari nella rete escursionistica e di classificazione degli stessi sulla base di criteri fisici (itinerari regionali, provinciali, provinciali di alta montagna e locali), caratteristiche ambientali, storiche o religiose, specifiche modalità fruibili, grado di organizzazione dell'informazione turistica e dei servizi complementari rivolti ai turisti, secondo criteri qualitativi di riconoscimento gradualmente crescenti;

presupposto essenziale per l'avvio di tale forma di riconoscimento è la partecipazione organizzata in forma di partnership tra i soggetti pubblici i cui territori o ambiti giurisdizionali sono interessati dagli itinerari escursionistici ed i soggetti privati operatori turistici, aziende agricole, associazioni ad una progettualità comune che vede nell'escursionismo un'occasione di sviluppo locale.

Visti in particolare gli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del regolamento di attuazione della L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici.

Visto l'art 10 del sopracitato regolamento attuativo ed in particolare il periodo quinquennale di durata della registrazione ed i vincoli a carico del soggetto proponente previsti ai punti 11,12 e 13.

Considerato che in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la registrazione di percorsi ed itinerari escursionistici i soggetti indicati all'art. 10 della L.r. n.12/2010 ovvero Province, ex Comunità Montane, Unioni di Comuni montani e collinari, Comuni per i territori che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione delle Aree Protette.

Vista la richiesta di registrazione dell'itinerario denominato "Giroparco Gran Paradiso" - GPR - proposta dal capofila Ente Parco Nazionale Gran Paradiso dell'accordo per la gestione dell'itinerario stesso nonché esaminata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- 1) accordo per la registrazione e gestione dell'itinerario
- 2) scheda tecnica descrittiva dell'itinerario.
- 3) dati geografici e rilievo con GPS del tracciato.

Visto il parere positivo rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino in data 24/10/2018 Prot. 48288

Ritenuto che sussistono le condizioni per poter approvare la registrazione dell'itinerario "Giroparco Gran Paradiso" - GPR - nella Rete del Patrimonio escursionistico regionale e promuoverlo su portale regionale Piemonte Outdoor.

Rilevato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni;  
visti gli articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008;  
vista la L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010;  
visto il regolamento di attuazione 9R del 16 Novembre 2012;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### *determina*

di approvare la registrazione dell'itinerario escursionistico denominato "Giroparco Gran Paradiso" - GPR - nella Rete del Patrimonio escursionistico ai sensi degli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del Regolamento attuativo della l.r. n.12 del 18 Febbraio 2010 e di promuovere l'itinerario regionale sul portale regionale Piemonte Outdoor.

Di stabilire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.10 del sopracitato regolamento, che la registrazione dell'itinerario nella Rete del Patrimonio escursionistico regionale ha durata di cinque anni dalla data di stipula dell'accordo decorsi i quali l'ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità alla registrazione.

di disporre che il capofila dell'itinerario è tenuto a:

- segnalare alla struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell'itinerario;
- segnalare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera eventuali variazioni della composizione partenariale e del ruolo di capofila inviando la documentazione relativa alle variazioni intervenute;
- segnalare al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera l'ufficio referente per la pubblicizzazione dell'itinerario;
- fornire al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera gli eventuali aggiornamenti relativi ai dati turistico-geografici che caratterizzano l'itinerario per consentire aggiornamento del portale regionale o intervenire direttamente sul portale previa profilatura utente da parte del Settore. Comunicare l'attivazione di eventuali nuovi servizi al turista per la promozione e fruizione dell'itinerario.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE  
FRANCO FERRARESI

Il funzionario estensore  
Paolo Caligaris